



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 9 GIU. 2020 Protocollo N. 4187 7900050000 Class: C. 101Prat. / Fasc. / Allegati N° 1

Oggetto: *Chiarimenti sull'Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020.*

*Ai Signori Prefetti
delle Province del Veneto*

*Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni del Veneto*

*Ai Sig. ri Presidenti
delle Province del Veneto e
Città Metropolitana di Venezia*

In relazione all'ordinanza in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Spettacoli all'aperto in aree non munite di predisposizioni

Per gli spettacoli estemporanei all'aperto in spazi non appositamente predisposti a tali fini quali quelli svolti in piazze, strade e giardini pubblici, si evidenzia che, non trattandosi di locali di pubblico spettacolo ai sensi del DM 19.8.1996, si applica la sola circolare 18.8.2018 (cd. circolare Piantedosi), che non prevede specificamente l'ancoraggio delle sedie al terreno e tra loro.

Tenuto conto dell'obbligo di distanziamento interpersonale (v. scheda Cinema e Spettacoli: "I posti a sedere comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro") e dell'irragionevolezza della collocazione di sedie da lasciare vuote per il distanziamento sanitario, si ritiene che, ove le sedie non siano collegate, esse potranno essere opportunamente collocate, per assicurare le vie di esodo, a distanza di m. 1,20 ciascuna dall'altra, sia in direzione longitudinale che orizzontale.

2) Trasporto di persone in impianti a fune

L'ordinanza n. 59 riproduce, con adeguamenti, le linee guida contenute nell'allegato 2 all'ordinanza n. 48 del 2020.

Risottolineato, quanto all'efficacia, che le linee guida hanno validità fino al 10 luglio 2020, salve proroghe o eliminazione delle restrizioni, si ribadisce quanto evidenziato con riguardo all'ordinanza n. 48 e cioè che il distanziamento di m. 1 tra le persone previsto dall'apposita scheda in materia è obbligatorio solo per le fasi preliminari quali l'attesa davanti alle casse e ai tornelli mentre non è previsto per la fase di trasporto negli impianti chiusi (es. funivie, cabinovie), nella quale fase il distanziamento renderebbe impraticabile l'apertura dell'impianto per la limitazione straordinaria delle presenze che ne deriverebbe e anche per l'affollamento che si

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794760 - Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

creerebbe ai tornelli. Per le seggiovie il problema del distanziamento non si pone, trattandosi di impianto all'aria aperta anche in presenza di cupole (da non usare). Durante il trasporto, in particolare nelle funivie, dovrà essere rigorosamente assicurato dai trasportati e verificato dal personale di vigilanza l'uso effettivo di mascherine o altre forme di copertura delle vie respiratorie e l'uso di guanti o altra forma di protezione e igienizzazione delle mani. Ovviamente, dovranno essere, a cura del gestore affollamenti interni alle funivie tali da rendere possibile una vicinanza tra persone suscettibile di determinare comunque un pericolo per la diffusione del contagio.

Si pregano le SS.LL di estendere il contenuto della presente ai rispettivi uffici impiegati nell'attività di controllo in relazione al Covid-19.

Sperando di aver fatto cosa gradita, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'Assessore All'Ambiente e
Protezione Civile
Ing. ~~Stefano~~ Paolo Bottacin

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 - Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it